



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 del 16.12.2025

Oggetto:

ORIGINALE

Servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni. Affidamento alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Approvazione della relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, del capitolato tecnico e dello schema di contratto del servizio.

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:40 e proseguo, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	A	SCANU UBALDO	P
DEMARTIS MATTEO	P	FARA FRANCA MARIA	P
PILURZU ALESSANDRO	A	ORGIU VALENTINA	A
PLAISANT ALBERTO	P	LOREFICE ALESSANDRO	A
BOI SABRINA	P	PINNA SIMONE	P
LOCCI SUSANNA	P	CERNIGLIA MAURIZIO	P
MELIS FEDERICO	A	PES GIUSEPPE	A
CONCU GIANNA	A	SAIU SIMONE	A
ELTRUDIS MARCO ANTONIO	P	PISTIS VALENTINA	P
FRANCU ALBERTO THEODOR	A	MOCCI IGNAZIO	A
LODDO MARCO	A	ZEDDE ANTONIO	P
MARONGIU MONICA	P	BIGGIO LUIGI	A
LORENZONI GIUSEPPINA	P		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 12

Il Presidente DEMARTIS MATTEO, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO

Risultano presenti gli assessori: Francesco Melis, Carlotta Scema, Nicola Concas, Giorgiana Cherchi, Daniele Reginali, Vito Spiga, Angela Scarpa

All'appello iniziale delle ore 17.40 effettuato dal Segretario Generale, dott. Marco Marcello, sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto. Totale presenti 13: Demartis, Plaisant, Boi, Locci, Eltrudis, Marongiu, Lorenzoni, Scanu, Fara, Pinna, Cerniglia, Pistis e Zedde; (assenti: Usai, Pilurzu, Melis Concu, Francu, Loddo, Orgiu, Lorefice, Pes, Saiu, Mocci e Biggio).

Alle ore 17.41, inizio della trattazione del punto n. 1 del foglio di convocazione, prot. n. 59304 del 10.12.2025 e prot. n. 60133 de 15.12.2025, i presenti sono i medesimi come per l'appello.

Effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio comunale, Matteo Demartis propone una discussione unica riferita alle proposte di deliberazione consiliare numeri: 62/2025, 71/2025, 74/2025, 78/2025, 79/2025, 80/2025, 81/2025, 43/2025, 44/2025, 45/2025, 46/2025, 47/2025 (punti dal n.1 al n. 12, prot.n. 59304 del 10.12.2025), in quanto strettamente collegate fra di loro perché riguardanti la "Iglesias Servizi s.r.l. società *in house* interamente partecipata dal Comune, per poi passare alla votazione singola dei relativi atti.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008 veniva approvato lo Statuto per la costituzione della società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata "Iglesias Servizi S.r.l.", a cui il Comune di Iglesias ha affidato la gestione *in house* dei servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2009 veniva approvato il Piano d'Impresa dei servizi strumentali da trasferire *in house* alla società partecipata "Iglesias Servizi S.r.l.";
- con atto a rogito dell'Avv. Lamberto Corda, già notaio in Iglesias, rep. n. 22710 racc. n. 10827 del 30 luglio 2009, registrato a Iglesias il 5 agosto 2009 al n. 2912, veniva costituita formalmente la società, con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale sociale, interamente versato, di € 172.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30/12/2014 veniva effettuata la "Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2014 si provvedeva a effettuare la verifica relativa ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge del 17/12/2014, n. 221;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/01/2015 veniva approvato il Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*";
- con decreto sindacale n. 1 del 31/03/2015 veniva approvato il piano di razionalizzazione delle Società Partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge del 23/12/2014 n.

190 (Legge di stabilità del 2015) la quale dispone che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici e le Autorità Portuali, a decorrere dal 01/01/2015, avviano un processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni Societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015”;

- con decreto sindacale n. 8 del 21/03/2016 veniva approvata la relazione al piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate sui risultati conseguiti ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L.190/2014 e si rilevava che, attraverso la corretta azione gestionale e le adeguate strategie aziendali poste in essere dalla Società in house, era stata prodotta una complessiva riduzione della spesa per il personale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2017 veniva approvata la “revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute, individuazione delle azioni di razionalizzazione”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’8 marzo 2018 veniva approvato il nuovo Statuto della società denominata “*Iglesias servizi S.r.l.*” ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e si stabiliva la durata della Società sino al 31/12/2050;
- con atto a rogito dell’Avv. Lamberto Corda, già notaio in Iglesias, rep. n. 34187 raccolta n.19719, del 10 aprile 2018, registrato a Cagliari il 16/04/2018 al n. 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n. 16520, l’assemblea ordinaria della Società Iglesias Servizi S.r.l. approvava il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/2018, n. 77 del 18/12/2019, n. 51 del 29/12/2020, n. 74 del 20/12/2021, n. 65 del 19/12/2022 e n. 52 del 21/12/2023, venivano approvate la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ex artt. 20 e 26, comma 11 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100, la ricognizione delle partecipazioni possedute e l’individuazione delle azioni di razionalizzazione, dove, tenuto conto che la società in house rispetta i parametri di cui al comma 2 dell’art. 20 del sopra citato D.lgs. 175/2016, si è stabilito il mantenimento della stessa, fermo restando il monitoraggio periodico dell’andamento gestionale da parte dell’Ente Socio nell’ambito dei propri poteri di controllo;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2020, n.72 del 20/12/2021, n. 67 del 19/12/2022 e n. 53 del 21/12/2023 veniva approvata la definizione degli indirizzi strategico operativi della Società in house Iglesias Servizi S.r.l. alla luce dell’art. 26 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

dato atto che i servizi attualmente affidati alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. di competenza del Settore Tecnico – Manutentivo sono i seguenti:

- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di “manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino e dei siti minerari di Porto Flavia e della Grotta Santa Barbara;
- servizio di “gestione dei parcheggi pubblici a pagamento”;

richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 mediante la quale veniva affidata alla Società in house Iglesias Servizi S.r.l. la prosecuzione dei “servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di “manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino e dei siti minerari di Porto Flavia, della Grotta Santa Barbara e della galleria Villamarina” con le modalità dell’“in house providing”, relativamente al triennio 2022/2024, previa approvazione della relazione prevista dall'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, e dello schema di contratto di servizio che ne stabiliva la durata sino alla data del 31/12/2024, e demandato al dirigente del settore competente l'adozione degli atti conseguenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2022 con la quale veniva affidato “in house providing” il servizio strumentale di “Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento” alla società in house “Iglesias Servizi S.r.l.” per il triennio 2022/2024 previa approvazione della relazione prevista dall'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, e dello schema di contratto di servizio che ne stabiliva la durata sino alla data del 31/12/2024, e demandato al dirigente del settore competente l'adozione degli atti conseguenti;

dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1926 del 01/07/2022 veniva affidato alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. il servizio di “gestione dei parcheggi a pagamento”, relativamente alle annualità 2022, 2023 e 2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1956 del 05/07/2022 venivano affidati alla Società in house Iglesias Servizi S.r.l. i servizi di “manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di “manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino e dei siti minerari di Porto Flavia e della Grotta Santa Barbara” relativamente alle annualità 2022, 2023 e 2024;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 5 novembre 2024 con la quale è stato demandato al Dirigente del Settore IV Tecnico - Manutentivo l'adozione degli atti necessari all'affidamento dei seguenti servizi alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. per l'anno 2025, eventualmente prorogabili all'anno 2026:

- a. gestione dei parcheggi a pagamento;
- b. manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;
- c. manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia del cimitero comunale;
- d. manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità (segnaletica orizzontale e verticale, piccole manutenzioni dei piani viabili);
- e. manutenzione ordinaria e straordinaria del verde delle pertinenze degli immobili comunali e manutenzione delle banchine delle strade extraurbane comunali);
- f. manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti minerari di Porto Flavia, della Grotta Santa Barbara e della galleria Villamarina;
- g. facchinaggio e assistenza alle attività di pubblico spettacolo;

dato atto che, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento dei servizi di “manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di “manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino e dei siti minerari di Porto Flavia e della Grotta Santa Barbara” e al fine di evitare l’interruzione degli stessi, i suddetti servizi sono stati prorogati in favore della società in house Iglesias Servizi S.r.l. e più precisamente:

- con determinazione dirigenziale n. 141 del 17/01/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detti servizi fino al 28/02/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 770 del 06/03/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detti servizi fino al 30/04/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1386 del 29/04/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detti servizi fino al 31/05/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 2164 del 02/07/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detti servizi fino al 31/07/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 2463 del 24/07/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detti servizi fino al 31/08/2025;

dato atto che, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio di “gestione dei parcheggi a pagamento” e al fine di continuare a dare integrale esecuzione a quanto previsto nel contratto, il suddetto servizio è stato prorogato in favore della società in house Iglesias Servizi S.r.l. e più precisamente:

- con determinazione dirigenziale n. 142 del 17/01/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detto servizio fino al 28/02/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 769 del 06/03/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detto servizio fino al 30/04/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1387 del 29/04/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detto servizio fino al 31/05/2025;

- con determinazione dirigenziale n. 2166 del 02/07/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detto servizio fino al 31/07/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 2464 del 24/07/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detto servizio fino al 31/08/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 2972 del 16/09/2025 è stato disposto di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, detto servizio fino al 31/12/2025;

tenuto conto del suddetto elenco si procede in questa sede all'affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni alla società in house Iglesias Servizi S.r.l.;

richiamati pertanto a tal fine in materia di affidamento in house providing:

- il decreto legislativo n. 201/2022 - Testo unico sulla disciplina dei servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo n. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il decreto legislativo n. 267/2000 – Testo unico degli enti locali;
- il decreto legislativo n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;
- Decreto MIMIT del 31/08/2023 n. 639;
- Direttiva 2014/23/UE;

constatato che:

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n.241/1990;
- l'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, adottando per ciascun affidamento “un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

- l'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 che statuisce che "l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

- il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14, comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una apposita relazione in capo all'ente affidante e all'art. 17, comma 2, è previsto che, nel caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, la deliberazione di affidamento del servizio venga adottata con qualificata motivazione;

dato atto che nel redigere la relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, si è voluto uniformare la stessa allo schema-tipo predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). In particolare si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e qualità del servizio;

dato altresì che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 2021/2022, nei servizi pubblici locali a rete gli enti di governo dell'ambito integrano la suddetta relazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022, allegando il piano economico finanziario;

- il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni costituisce un servizio pubblico locale non a rete e pertanto, considerato quanto previsto dalle "linee guida per la redazione del PEF – Servizi pubblici locali non a rete" predisposte dall'ANAC, trattandosi di un affidamento di durata inferiore ai 5 anni, non si rende necessaria l'elaborazione del PEF;

considerato che la società in house Iglesias Servizi S.r.l. rispetta i presupposti previsti dal testo unico sulle partecipazioni pubbliche (D. Lgs. 175/2016) e più precisamente:

- svolge attività e servizi di interesse generale, come meglio evidenziato all'art. 5, comma 2, dello Statuto societario;
- almeno l'80% del fatturato della società in house deve essere realizzato in attuazione dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico socio, come previsto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto societario;
- il Comune di Iglesias esercita sulla stessa il controllo analogo in qualità di socio unico della stessa;

dato atto che l'affidamento del servizio suddetto alla società Iglesias Servizi S.r.l. garantisce:

- migliori risultati economici rispetto alle altre alternative di gestione;

- elevata flessibilità e ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione;
- maggiore prontezza nel rispondere alle esigenze del servizio e degli utenti;
- un elevato livello qualitativo dei servizi erogati;

ritenuto pertanto affidare alla società Iglesias Servizi S.r.l., mediante la formula del "in house providing", il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni;

dato atto che la forma di gestione prescelta è coerente sia con gli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, sia in relazione ai risultati conseguiti nella pregressa gestione in house del servizio da parte della società Iglesias Servizi S.r.l.;

considerato che le caratteristiche essenziali dell'affidamento del servizio suddetto sono:

- durata: un anno dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi);
- modalità di affidamento: concessione in house providing;
- importo dell'affidamento: € 273.174,51, Iva esclusa di cui:
 - € 155.449,67 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 600,00, quale importo per il servizio ordinario a canone;
 - € 117.724,84 quale importo extra canone opzionale per servizi straordinari così distinto:
 - € 77.724,84 quale importo extra canone opzionale per servizi straordinari annuo IVA esclusa;
 - € 40.000,00 per la fornitura e posa in opera di ombrellini, il noleggio e posa di luminarie e altri eventuali elementi di arredo urbano;

visti:

- la relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale riguardante il facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni (ex art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), comprensiva della relativa motivazione qualificata (ex art. 17 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201);
- il capitolato tecnico del servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni;
- lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio;

ritenuto di dover:

- approvare la relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale riguardante il facchinaggio interno ed esterno alle strutture e

supporto alle manifestazioni (ex art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e comprensiva della relativa motivazione qualificata (ex art. 17 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) riferita all'affidamento in house providing del servizio suddetto;

- procedere all'affidamento in house providing del servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni alla società Iglesias Servizi S.r.l. con sede in Iglesias, piazza Municipio 1 - P. Iva 03258720923, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari per un periodo pari a un anno eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi;
- approvare, unitamente al capitolato tecnico, lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio medesimo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni di stile che non rappresentino modifiche sostanziali del suo contenuto, prima della sottoscrizione;
- pubblicare, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.lgs. 201/2022, gli atti sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere all'ANAC gli stessi affinché provveda alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

precisato che la somma occorrente per la copertura dei costi del servizio proviene da fondi comunali ad eccezione delle somme per il pagamento di una parte della manodopera che, "pro quota" per ogni contratto di servizio fra il Comune e la partecipata "Iglesias Servizi S.r.l.", ha la sua fonte di finanziamento nel contributo straordinario agli Enti Locali - annualità 2026 - che la R.A.S. eroga, ex L.R. n. 25/2012 art. 12 - DGR 33/20 del 08/08/2023, tramite il Comune medesimo all'"Iglesias Servizi S.r.l.";

dato atto che, ai sensi dell'art.17, comma 3, del D.lgs. 201/2022, il contratto di servizio sarà stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.09.2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 12.12.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2025 - 2027 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 12.12.2024 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2025-2027. Approvazione;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 03 del 10.01.2025 avente ad oggetto: “Approvazione PEG (piano esecutivo di gestione) 2025 -2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.), comprensivo dei Piani assorbiti ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 e del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2025 – 2027 e s.m.i;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente”, integrata con le deliberazioni della Giunta comunale n. 260 del 03.09.2024, n. 125 del 09.04.2025, n. 257 del 10.07.2025 e n. 404 del 31.10.2025;

visti i seguenti decreti del Sindaco:

- n. 15 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Nomina dirigente del Settore Patrimonio Provveditorato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott. Riccardo Carta”;
- n. 16 del 09.08.2023 avente ad oggetto: “Nomina dirigente del Settore Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 12 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Patrimonio - Provveditorato al Dott. Riccardo Carta”;
- n. 13 dell'08.08.2024 avente ad oggetto: “Proroga incarico dirigenziale a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 Settore Amministrativo Contabile alla Dott.ssa Angela Maria Floris”;
- n. 15 del 12.08.2024 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 17 del 23.09.2024 avente ad oggetto: “Nomina dirigente della struttura specialistica - Unità di progetto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 18 del 24.09.2024 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;
- n. 01 del 31.03.2025 avente ad oggetto: “Affidamento incarico dirigenziale ad interim”;
- n.10 del 30.09.2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale. Provvedimenti”;
- n. 11 del 13.10.2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale. Comandante dott. Davide Ullasci”;

- n. 12 del 05.11.2025 avente ad oggetto: “Nomina del Segretario comunale del Comune di Iglesias quale Segretario titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Iglesias, Pompu, Vallermosa e Carloforte;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

dato atto che, con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare n. 47 del 22.07.2025, avente ad oggetto: “Servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni. Affidamento alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Approvazione della relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, del capitolato tecnico e dello schema di contratto del servizio”, l’illustrazione dell’Assessore Daniele Reginali per quanto esposto nella deliberazione consiliare n. 56 del 16.12.2025 è già stata effettuata e qui viene pertanto integralmente richiamata, così come risulta, peraltro, dalla registrazione agli atti;

vengono inoltre integralmente richiamati i riferimenti al fatto che non ci sono stati interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di voto, nonché i dati riferiti alle presenze ed assenze in corso seduta;

richiamata pertanto la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio;

messa in votazione la proposta di deliberazione n. 47 del 22.07.2025, avente ad oggetto: “Servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni. Affidamento alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Approvazione della relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, del capitolato tecnico e dello schema di contratto del servizio”.

Presenti n. 13: Demartis, Plaisant, Boi, Locci, Eltrudis, Marongiu, Lorenzoni, Scanu, Fara, Pinna, Cerniglia, Pistis e Zedde

con voti n.13 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

per le motivazioni esposte in premessa di:

1. approvare la relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale riguardante il facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni ((ex art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e comprensiva della relativa motivazione qualificata (ex art. 17 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201) riferita all'affidamento in house providing del servizio suddetto;

2. procedere all'affidamento in house providing del servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni alla società Iglesias Servizi S.r.l. con sede in Iglesias, piazza Municipio 1 – P. Iva 03258720923, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, per un periodo di un anno eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi;
3. approvare, unitamente al capitolato tecnico, lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio medesimo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo schema approvato, in sede di stipula potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni di stile che non rappresentino modifiche sostanziali del suo contenuto;
4. pubblicare, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.lgs. 201/2022, gli atti sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere all'ANAC gli stessi affinché provveda alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
5. demandare al Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo:
 - l'impegno della somma occorrente precisando che la somma necessaria per la copertura dei costi del servizio proviene da fondi comunali ad eccezione delle somme per il pagamento di una parte della manodopera che, "pro quota" per ogni contratto di servizio fra il Comune e la partecipata "Iglesias Servizi S.r.l.", ha la sua fonte di finanziamento nel contributo straordinario agli Enti Locali - annualità 2026 - che la RAS eroga, ex L.R. n. 25/2012 art. 12 - DGR 33/20 del 08/08/2023, tramite il Comune medesimo all'"Iglesias Servizi S.r.l.";
 - la stipula del contratto di servizio;
6. dare atto che, ai sensi dell'art.17, comma 3, del D.lgs. 201/2022, il contratto di servizio sarà stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;
7. adempiere agli obblighi di pubblicità secondo quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

Presenti n. 13: Demartis, Plaisant, Boi, Locci, Eltrudis, Marongiu, Lorenzoni, Scanu, Fara, Pinna, Cerniglia, Pistis e Zedde

con voti n.13 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs.18 agosto 2000 n.267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 02/12/2025

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO MULAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/12/2025

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
DOTT.SSA ANGELA MARIA FLORIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MATTEO DEMARTIS

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2025

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/12/2025** al **07/01/2026** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/12/2025, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/01/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO MARCELLO